Le pensioni della Cassa

L'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti consente la maturazione del diritto a sei tipi di pensione.

1. Pensione di vecchiaia

Maturazione del diritto

Il diritto matura al compimento del 65° anno di età purché sussistano almeno 30 anni d'iscrizione e di contribuzione (ivi compresi quelli maturati con i riscatti e con le ricongiunzioni), fatte salve le anzianità contributive minori previste dalle norme transitorie (15 anni se il professionista risultava iscritto alla data del 05.08.1975 e comunque se aveva completato i 15 anni di iscrizione entro il 01.0l.1983; 20 anni se l'iscrizione era già in corso alla data dei 29.01.1981).

Il diritto è reversibile.

Diritto a proseguire l'attività di libero professionista Chi consegue la pensione di vecchiaia può continuare ad esercitare atti di libera professione. In questo caso continuerà ad essere iscritto alla Cassa e sarà soggetto al pagamento dei contributi e, in conseguenza degli importi versati, ogni due anni gli verrà riconosciuto un supplemento di pensione.

Non sono dovuti i contributi minimi

Decorrenza

La pensione decorre dal 1° giorno dei mese successivo alla rnaturazione del diritto. Ma nel caso in cui l'iscritto abbia interesse a ritardare il momento della decorrenza della pensione, per inserire nel calcolo della pensione anche il reddito dell'anno in cui ha maturato il diritto, la pensione può decorrere anche dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. Per esempio, i nati nei mesi di ottobre, di novembre o di dicembre potrebbero vedere compensata la perdita di alcune rate di pensione da un congruo aumento dell'importo della pensione liquidata.

La domanda con decorrenza ordinaria (ossia dal compimento del 65° anno di età) può essere inoltrata non prima di 6 mesi che precedono la maturazione dei diritto. I documenti dovranno essere rilasciati in data posteriore alla rnaturazione del diritto stesso.

2. Pensione di anzianità

Maturazione del diritto

Il diritto matura a 57 anni di età, purché sussistano almeno 35 anni d'iscrizione e di contribuzione, comprensivi di quelli maturati con i riscatti o con le ricongiunzioni.

Si prescinde dal limite di età qualora vengano raggiunti i 40 anni di iscrizione.

Si prevede, altresì, il differimento dei termini di accesso al trattamento di anzianità con il conseguente slittamento della decorrenza e, quindi, dell'effettiva liquidazione del trattamento in questione.

Ciò dovrà avvenire secondo il seguente schema:

Domanda presentata entro	Requisiti	Decorrenza della pensione
gennaio 2000 febbraio 2000 marzo 2000	35 anni di contributi e 57 anni di età	1 febbraio 2001
aprile 2000 maggio 2000 giugno 2000	35 anni di contributi e 57 anni di età	1 maggio 2001
luglio 2000 agosto 2000 settembre 2000	35 anni di contributi e 57 anni di età	1 agosto 2001
ottobre 2000 novembre 2000 dicembre 2000	35 anni di contributi e 57 anni di età	1 novembre 2001

Si fa presente che il professionista può continuare ad essere iscritto all'albo ed a esercitare la libera professione nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di pensione e la scadenza della "finestra" sopra evidenziata; correlativamente, permane in questo caso l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

L'anzianità eventualmente maturata nel predetto periodo sarà considerata nel computo complessivo dell'anzianità utile ai fini pensionistici, salvo il riferimento alla data della domanda di pensione per l'individuazione dei redditi utili per il calcolo.

Resta fermo che, per la corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità, si dovrà in ogni caso provvedere alla cancellazione dall'albo entro il mese antecedente alla scadenza del termine di accesso.

Ove la cancellazione non venga effettuata (=deliberata) entro il termine indicato, la pensione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione stessa.

Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 01/01/1961 sono utili, al solo fine della maturazione dei diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. In questo caso l'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e di contribuzione (art. 25, legge 6/81). Il diritto è reversibile.

Impossibilità a proseguire l'attività di libero professionista

La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

Documenti

Vale quanto indicato nello schema di domanda per la pensione di vecchiaia con l'aggiunta di: certificato, rilasciato dall'Ordine, attestante la data di cancellazione dall'albo professionale; dichiarazione sostitutiva attestante che l'interessato non è iscritto ad alcun albo professionale od elenco di lavoratori autonomi.

Revoca

La pensione viene revocata qualora la Cassa verifichi che il pensionato si sia nuovamente iscritto all'albo o a un elenco di lavoratori autonomi.

Supplementi di pensione

L'art.2 comma 6 della legge 290/90 prevede unicamente per i titolari di pensione di vecchiaia, la liquidazione di supplementi di pensione calcolati per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e di contribuzione; questo supplemento va ad aggiungersi al trattamento principale e ne segue le sorti.

Maturazione del diritto

Il diritto matura ogni due anni dalla data di maturazione della pensione di vecchiaia (o del precedente supplemento), fatte salve le anzianità contributive minori nel caso in cui intervenga la cessazione dell'attività di libero professionista.

Il supplemento è reversibile.

Decorrenza

Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei diritto.

Domanda

La Cassa provvede d'ufficio alla richiesta dei documenti necessari all'istruttoria della pratica di liquidazione. Nel caso in cui tale richiesta non pervenga o nel caso in cui si vogliano ridurre i tempi dell'istruzione della pratica, può essere redatta una domanda in carta semplice che va spedita a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Pensione di inabilità

Maturazione del diritto

Spetta all'iscritto per incapacità permanente e totale all'esercizio della professione se questa si è verificata dopo almeno 2 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa (10 anni qualora l'incapacità sia insorta prima del 02/11/1990 e 5 anni in vigenza della legge 290/90) e purché l'iscrizione risulti in atto alla data in cui è insorta l'inabilità e al momento dell'inoltro della domanda. In caso di inabilità per infortunio si prescinde dall'anzianità minima.

La liquidazione della pensione è comunque subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale.

Il diritto è reversibile.

Se il professionista è titolare di un trattamento previdenziale a carico di un altro istituto previdenziale (trattamento la cui decorrenza sia antecedente all'iscrizione alla Cassa), non matura il diritto a pensione bensì il diritto al solo supplemento del trattamento pensionistico già in atto; ciò è attuabile attraverso la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l'istituto erogatore.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto (insorgenza dell'inabilità).

4. Pensione di invalidità

Maturazione del diritto

Spetta all'iscritto per riduzione a meno di un terzo della capacità dell'esercizio professionale dopo almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione (10 anni qualora l'incapacità sia insorta prima del 02/11/1990) e purché l'interessato sia ancora iscritto alla Cassa al momento in cui si è verificata la riduzione della capacità lavorativa e all'atto dell'inoltro della domanda. In caso di infortunio si prescinde dall'anzianità minima. Il diritto viene riconosciuto anche se l'infermità che ne ha dato origine preesisteva all'iscrizione purché vi sia stato un successivo aggravamento che abbia provocato la riduzione della capacità lavorativa sino a superare la soglia dei 67%.

Se il professionista è titolare di pensione a carico di altro istituto previdenziale la cui decorrenza sia antecedente all'iscrizione alla Cassa, non matura il diritto alla pensione ma solo al supplemento di quella già in atto tramite ricongiunzione dei periodi assicurativi presso l'istituto erogatore.

Il diritto è reversibile.

Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

5. Pensione indiretta ai superstiti

Maturazione del diritto

Il diritto matura al verificarsi dei decesso del professionista iscritto alla Cassa (ma non ancora titolare di trattamento pensionistico), sempreché al momento del decesso quest'ultimo abbia maturato almeno 2 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e di contribuzione. Quando l'evento è causato da infortunio si prescinde dall'anzianità minima.

Se il professionista in argomento era titolare di un trattamento pensionistico a carico di un altro istituto, i superstiti non maturano il diritto alla pensione ma solo il diritto al supplemento di quella già in atto mediante la ricongiunzione presso l'ente erogatore della pensione già in atto, dei periodi assicurativi maturati presso la Cassa. Il diritto sussiste se il professionista risultava iscritto alla Cassa in data antecedente al pensionamento da altro istituto.

Decorrenza

Decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto.

Soggetti aventi diritto

Il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, i figli maggiorenni che proseguano gli studi sino alla durata minima dei corso di studi seguito e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età nel caso di studi universitari o equiparati.

Percentuali spettanti agli aventi diritto

A un superstite spetta il 60% della pensione percepita dal deceduto. Ad ogni ulteriore superstite il 20% della pensione percepita dal deceduto fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione.

6. Pensione di reversibilità

Maturazione del diritto

Il diritto matura al verificarsi del decesso del professionista già pensionato. Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità) nonché la rendita previdenziale di cui all'art. 6 della Legge 1046/71.

Decorrenza e soggetti aventi diritto

Vedere quanto segnalato per le pensioni indirette.

Percentuali spettanti agli aventi diritto

Ad un superstite spetta il 60% della pensione percepita dal deceduto. Ad ogni ulteriore superstite il 20% della pensione percepita dal deceduto fino ad un massimo complessivo pari al 100% della pensione.

Norme comuni a tutti i trattamenti pensionistici

Provvedimento di liquidazione

La liquidazione della pensione avviene con delibera della Giunta esecutiva entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'ultimo documento utile ai fini dei completamente dell'istruttoria. Decorso tale termine, la Cassa è tenuta al pagamento degli interessi legali, su richiesta scritta.

Rimessa delle competenze mensili

Nella domanda di pensione è bene precisare che le competenze mensili vengono rimesse tramite accredito su c/c bancario (indicando il numero del conto, il nome della banca, il relativo indirizzo e le coordinate bancarie); si sconsiglia la rimessa tramite assegno per evitare disguidi postali o furti degli assegni circolari.

Domanda

La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice e spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Detrazioni fiscali

La Cassa invierà a conclusione dell'istruttoria una modulistica predisposta per la richiesta delle detrazioni fiscali cui i beneficiari di pensione hanno diritto, allegandovi una nota di chiarimento per la compilazione.